



**STATUTO**  
**DEL COMUNE DI**  
**MOGLIANO**

(Approvato con Delibera Consiliare n. 45 del 30/08/1991)

## **PARTE I**

### **PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI**

#### **Art. 1**

##### **Autonomia del Comune**

1. Il Comune di Mogliano è l'ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità.
2. L'autonomia del comune è riconosciuta dalla Costituzione e regolata dalla legge e dallo Statuto.

#### **Art. 2**

##### **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo della sua comunità, ispirandosi ai valori della Costituzione.
2. A tal fine, il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto:
  - tutela la persona e rimuove gli ostacoli alla sua crescita singola e comunitaria;
  - promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi;
  - cura l'ordinata convivenza dei cittadini, la loro sicurezza economica, l'armonico sviluppo del paese, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale, la salvaguardia dell'ambiente comunale, con particolare riferimento al centro storico e al territorio agricolo.
3. Il Comune collabora con gli altri soggetti di governo secondo il principio della complementarietà e sussidiarietà delle funzioni, nonché con tutti gli organismi che perseguono finalità sociali nella comunità; garantisce la partecipazione dei cittadini all'amministrazione e valorizza l'associazionismo, il volontariato e la cooperazione per accrescere la solidarietà tra i cittadini, la loro responsabilità nella gestione dei servizi, la funzionalità dei servizi stessi;
  - assume iniziative per l'integrità della famiglia;
  - tutela i cittadini deboli o svantaggiati, promuove le pari opportunità tra uomo e donna, il diritto allo studio e al lavoro;
  - assicura lo sviluppo economico equilibrato nonché la valorizzazione e l'utilizzazione sociale del territorio salvaguardando le sue caratteristiche naturali ed agricole;
  - guida le trasformazioni economiche verso la crescita dell'imprenditorialità singola, associata e cooperativa e verso la piena occupazione;
  - cura lo sviluppo delle attività produttive, salvaguardando le risorse, apprestando strutture, servizi e conoscenze in sintonia con la vocazione economia locale, in particolare quella artigianale;
  - favorisce la creazione di istituzioni culturali e di libere associazioni per la formazione dei cittadini e soprattutto dei giovani;
  - promuove l'integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati;incoraggia la diffusione e la pratica dello sport;
- conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il patrimonio comunale.

4. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

### **Art.3**

#### **Funzioni**

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative di precipuo interesse comunale, che non siano espressamente riservate ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune esercita le sue funzioni in collaborazione con altri Comuni o con la Provincia per garantire l'economicità di gestione.
3. Il Comune esercita altresì le funzioni statali, regionali e provinciali ad esso delegate o attribuite, sempre che siano assicurate congrue risorse per la loro gestione.

### **Art.4**

#### **Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone**

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 29,26 e confina con i Comuni di Loro Piceno, Petriolo, Corridonia, Francavilla d'Ete, Massa Fermana e Fermo (frazione Gabbiano).
2. Sede comunale è il Palazzo Forti, ubicato nel centro storico.
3. Il Comune di Mogliano, negli atti, nel sigillo e nel gonfalone si identifica con lo stemma riconosciuto con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel libro araldico degli Enti locali.

### **Art.5**

#### **Albo pretorio**

1. Nel Palazzo comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché per le comunicazioni ai cittadini.
2. Il segretario comunale è responsabile della pubblicazione.

## **PARTE II**

### **ORDINAMENTO**

# **TITOLO I**

## **ORGANI ELETTIVI**

### **Art.6**

#### **Organi**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

### **CAPO I**

#### **Il Consiglio**

### **Art.7**

#### **Competenze**

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo dell'attività comunale ed esercita il controllo politico amministrativo attraverso deliberazioni, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo.
2. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
3. In particolare delibera sugli atti fondamentali previsti dalla legge e dal presente Statuto.
4. Su questioni di diretto interesse comunale, le mozioni possono contenere valutazioni, richieste e proposte ad istituzioni provinciali, regionali e nazionali.
5. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente Statuto, sono disciplinati da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

### **Art.8**

#### **Funzionamento**

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri, è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento; sono valide se interviene la metà dei componenti. La seduta di seconda convocazione, da tenersi entro 8 giorni

dalla seduta deserta o disciolta per mancanza del numero legale, è valida se intervengono almeno quattro componenti il Consiglio.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei votanti, salvo diversa determinazione della legge e dello Statuto. Le schede bianche e nulle sono calcolate nel numero dei votanti.

4. La votazione è palese; le votazioni su persone sono a scrutinio segreto.

5. Nessuna proposta può essere discussa se non è stata depositata almeno 24 ore prima della seduta.

6. Di ogni seduta del Consiglio è curato dal segretario apposito verbale, le cui modalità di redazione e di tenuta sono definite dal regolamento.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio, che provvede secondo le modalità previste dalla legge.

## **Art.9**

### **Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni permanenti e, in casi particolari e con determinazione di tempi e di obiettivi, commissioni temporanee e speciali composte anche da non consiglieri, per fini studio e ricerche su materie d'interesse dell'ente.

2. Il Consiglio può, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire, al proprio interno, commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

3. Le commissioni sono formate con criterio proporzionale ai gruppi presenti in Consiglio.

4. Il regolamento disciplina la composizione, i poteri, i compiti, l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

5. le commissioni possono chiedere l'esibizione di atti e documenti, convocare responsabili degli uffici, avvalersi di esperti.

## **Art.10**

### **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi consiliari.

2. Il regolamento determina le modalità per la loro costituzione e il loro funzionamento e i mezzi assegnati per l'esercizio delle funzioni.

## **Art.11**

### **Prerogative dei consiglieri**

1. I consiglieri esercitano le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto senza vincolo di mandato.
2. Il Consiglio dispone gli strumenti necessari e le modalità regolamentari per il pieno ed ordinato esercizio delle funzioni di iniziativa e di controllo dei consiglieri.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione di Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di trenta giorni. Il Sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta; qualora sia richiesta risposta orale, questa viene data nel corso della prima seduta utile del Consiglio a decorrere dal 15° giorno della presentazione delle suddette istanze. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo aver acquisito i pareri previsti dalla legge.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti dei consiglieri previsti dalla legge:
  - di iniziativa sulle questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio;
  - di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
  - di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;
  - di chiedere la convocazione del Consiglio per dibattere questioni specifiche;
  - di promuovere la sottoposizione al controllo di legittimità degli atti di Giunta.
5. Almeno un quinto dei consiglieri può richiedere la convocazione del Consiglio, presentando formale richiesta al Sindaco, il quale nei termini previsti dalla legge è tenuto a riunire il Consiglio, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.  
Le proposte che comportano oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio e il Sindaco deve curare che siano sottoposte al Consiglio con il corredo dei pareri di legge.

## **CAPO II**

### **La Giunta**

## **Art. 12**

### **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, dal medesimo discrezionalmente stabilito comunque non superiore a 6, assicurando la presenza di entrambi i sessi con almeno un assessore. Ad essi il Sindaco può conferire specifiche deleghe”.
2. Possono essere nominati assessori, per un numero massimo di due, cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Non possono presentare interpellanze e interrogazioni. Possono presentare mozioni o proposte”.

4. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, adottati ed adottandi, fratelli, coniugi ed affini di primo grado e, fino al terzo grado, come previsto dalla legge, con il Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

### **Art.13 Nomina**

1. Il Sindaco nomina gli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. La carica di assessore non può essere ricoperta da chi ha già svolto tale funzione in via consecutiva negli ultimi due mandati.

### **Art.14**

#### **Competenza**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune, al quale competono gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio, al Sindaco, al segretario.

2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

### **Art.15**

#### **Funzionamento**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.

3. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della stessa.

4. Il segretario, i responsabili dei servizi, per quanto di competenza, possono formulare proposte scritte. Oltre al segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute di Giunta i responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.

## **CAPO III**

### **Il Sindaco**

#### **Art.16**

##### **Competenze**

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione comunale, rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge; ne presiede gli organi; sovrintende all'andamento generale dell'ente; dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la corrispondenza agli atti di indirizzo approvati dal Consiglio.

2. In particolare il Sindaco provvede a:

a) revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;

b) nominare, designare e revocare, per quanto di competenza, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

4. Il Sindaco, infine, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti.

#### **Art.17**

##### **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco nell'ambito della Giunta ed esercita le funzioni di supplenza indicate dalla legge.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco si segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.

3. Qualora il Vicesindaco sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.



## **TITOLO II**

### **ORGANIZZAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **CAPO I**

##### **Organizzazione**

###### **Art.18**

###### **Organizzazione amministrativa e responsabilità di gestione**

1. L'amministrazione comunale è organizzata in uffici e servizi.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché la dotazione organica del personale sono stabiliti con apposito regolamento.
3. L'organizzazione è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Persegue nell'attività i fini determinati dalla legge e dallo Statuto, la tempestività e la rispondenza al pubblico interesse.
4. Il regolamento, di cui al comma 2 si ispira fra l'altro ai seguenti principi:
  - a) articolazione flessibile della organizzazione degli uffici e servizi in relazione alla natura delle attività da svolgere e in funzione del programma di governo;
  - b) revisione periodica della dotazione del personale ai singoli uffici e servizi;
  - c) valutazione periodica dei risultati raggiunti;
  - d) mobilità negli incarichi direzionali.

###### **Art.19**

###### **Segretario comunale**

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, assolve all'alta direzione di tutti gli uffici e servizi, è capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica.
2. E' responsabile della regolarità dell'istruttoria delle deliberazioni e del relativo procedimento fino all'acquisizione della loro efficacia; esprime parere sotto il profilo della legittimità su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta; partecipa anche ai fini della legalità della seduta alle riunioni del Consiglio e della Giunta senza diritto di voto.

3. Presiede le Commissioni di concorso e l'ufficio comunale per le elezioni e i referendum.

## **Art.20**

### **Incarichi direzionali e collaborazioni esterne**

1. L'Amministrazione comunale può ricoprire, con personale esterno, i posti di responsabili di uffici o servizi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. Il contratto ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.

2. La Giunta, con deliberazione motivata e con convenzioni a termine, può avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.

3. Un apposito regolamento disciplinerà i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico ed individuerà gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

## **CAPO II**

### **Il procedimento**

## **Art.21**

### **Procedimento amministrativo e responsabili dei procedimenti**

1. Se il procedimento consegue obbligatoriamente ad una istanza o deve essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, qualora non abbia contenuto generale, motivato.

2. Il regolamento e le singole delibere regolamentari determinano per ciascun tipo di procedimento, quando ciò non sia direttamente stabilito dalla legge, il termine entro il quale esso deve concludersi; determinano altresì i responsabili del procedimento verso cittadini e ne specificano i compiti.

3. In mancanza di prescrizione diversa, ogni procedimento promosso da persone fisiche e giuridiche deve essere concluso entro trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per esigenze istruttorie e con provvedimento motivato.

4. Ogni procedimento amministrativo, anche se promosso da istanze, petizioni e proposte dei cittadini è organizzato sulle fasi fondamentali della istruttoria e del risultato finale. E' retto da criteri di economicità, efficacia e pubblicità e non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

5. Qualsiasi proposta di deliberazione, presentata anche da cittadini, qualsiasi mozione, emendamento e quesito referendario è ammissibile se, comportando la sua accettazione oneri

finanziari per il Comune, ne preveda espressamente la quantificazione e la copertura con risorse di bilancio.

6. L'esame delle proposte di deliberazione e delle mozioni è subordinato al rispetto del principio del "giusto procedimento", che comporta l'acquisizione preventiva dei pareri tecnici, contabili e di legittimità.

7. La concessione di contributi, sussidi o comunque di vantaggi economici è subordinata a deliberazione del Consiglio comunale, che fissa i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi.

## **Art.22**

### **Partecipazione al procedimento**

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.

2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione provvede a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione degli atti non sottratti all'accesso dalla legge, presentando memorie scritte e documenti pertinenti.

4. L'Amministrazione può concludere accordi con gli interventi per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dei procedimenti e degli atti normativi, amministrativi generali, tributari, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. Sono esclusi altresì i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale.

6. Al procedimento può partecipare, a tutela dell'imparzialità dell'atto amministrativo e degli interessi non rappresentati, il difensore civico.

## **TITOLO III**

### **SERVIZI PUBBLICI**

## **Art.23**

### **Servizi pubblici locali**

1. Il Consiglio comunale sceglie la forma di gestione del servizio sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione alla migliore efficienza, efficacia ed economicità del servizio.
2. Il Sindaco e il revisore dei conti riferiscono almeno ogni anno al Consiglio, in sede di bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul costo dei servizi pubblici, nonché sulla loro rispondenza alle esigenze dei cittadini.
3. Salve le riserve di legge ed in relazione ai servizi di propria competenza, il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio fra costi e ricavi dei servizi singoli o complessivi.

## **TITOLO IV**

### **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

#### **CAPO I**

##### **Organismi di partecipazione e forme associative**

#### **Art.24**

##### **Associazioni, cooperazione, volontariato e "pro loco"**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato e la pro loco, operanti nel territorio comunale. A tal fine:
  - sostiene la loro attività con strutture e con mezzi finanziari;
  - riconosce la rispettiva rappresentanza sociale e di interessi ai fini consultivi e di partecipazione;
  - concorda programmi comuni;
  - consente ad essi, con modalità regolamentate, l'accesso agli atti, alle informazioni nonché alle strutture dei servizi, concedendo ad essi anche la gestione e la manutenzione dei servizi stessi, previa convenzione ed accertamento dei requisiti.
2. E' istituito un Albo delle associazioni operanti nel Comune, al quale si accede su domanda, corredata dallo statuto e dall'atto costitutivo, dopo almeno tre anni di attività.
3. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla verifica dei fini sociali, non politici né meramente privati, all'assenza dei fini di lucro, al possesso dei requisiti di rappresentatività, pubblicità degli atti e dei bilanci.

## **Art.25**

### **Assemblea popolare e delle associazioni**

#### **Forme di consultazione**

1. Il Comune si avvale, per la consultazione dei cittadini, degli strumenti previsti dallo Statuto e disciplinati dal regolamento.
2. La consultazione avviene attraverso:
  - a) la convocazione di assemblee generali o parziali dei cittadini;
  - b) la convocazione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'assemblea generale o parziale delle associazioni iscritte nell'apposito Albo, le quali vi partecipano a mezzo dei loro presidenti o delegati;
  - c) l'istituzione di consulte tecniche o di settore;
  - d) la realizzazione di inchieste e sondaggi di opinione;
  - e) l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del Sindaco nella sede comunale.

## **Art.26**

### **Referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco a seguito di iniziativa, espressa nella forma di deliberazione, del Consiglio Comunale, ovvero di richiesta di un quarto di elettori su semplici, univoci e chiari quesiti relativi a materie di esclusiva competenza del Comune.
2. Non è ammesso il referendum in materia di bilanci, tributi e tariffe ed ogni quesito deve essere accompagnato dalla qualificazione dei costi e dalla relativa copertura.
3. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia un'apposita commissione formata dal Sindaco, dal segretario comunale e dal difensore civico.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Comune.
5. Il referendum è efficace se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. Il quesito approvato è quello che ha raccolto la maggioranza dei consensi validamente espressi.
6. Il Consiglio valuta il risultato del referendum e adotta gli eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati stessi.
7. Deliberazioni con contenuto contrastante rispetto al quesito approvato nella consultazione referendaria sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
8. I referendum consultivi vengono effettuati insieme una volta l'anno, o nella stagione primaverile o in quella autunnale, non in coincidenza con altre consultazioni elettorali.

9. Il referendum consultivo è disciplinato dal regolamento e ad esso si applicano le norme elettorali comunali, in quanto compatibili.

## **Art.27**

### **Diritto di istanza, petizione e proposta**

1. I cittadini, le associazioni e gli enti possono rivolgere al Comune, in forma scritta, istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi a tutela di interessi collettivi da parte dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni dipendenti.
2. Le istanze, quali manifestazioni di volontà e di giudizio, anche dirette ad iniziare un procedimento, sono rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, al segretario, al responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, nonché al difensore civico.
3. Le petizioni sono richieste di interventi, di informazioni e di motivazioni su provvedimenti e comportamenti dell'Amministrazione, rivolte al Sindaco, o per esso al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nonché rivolte al difensore civico.
4. Le proposte sono soluzioni a questioni amministrative e ad esigenze collettive sottoposte al Sindaco, o per esso alla Giunta e al Consiglio.
5. Le istanze, le petizioni e le proposte rivolte al Sindaco, o per esso alla Giunta o al Consiglio, sono inviate al segretario comunale che ne cura il protocollo, la trasmissione all'organo competente, nonché la risposta del Sindaco.
6. Le risposte alle istanze, petizioni e proposte di cui al comma 1 debbono essere date dai destinatari entro 30 giorni dal ricevimento ed entro 60 giorni se è stata coinvolta la Giunta o il Consiglio, e debbono contenere le motivate opinioni e le determinazioni dell'Amministrazione nonché, se necessaria, la menzione dell'avvenuta comunicazione alla Giunta o al Consiglio e l'indicazione degli eventuali provvedimenti presi o che si intendano prendere, attinenti all'oggetto.

## **Art.28**

### **Proposta di iniziativa popolare**

1. Un quinto dei cittadini elettori del Comune può presentare al Consiglio proposte per l'adozione di atti amministrativi, nell'ambito delle sue competenze, nella forma della deliberazione e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
2. Il Consiglio, previa tempestiva convocazione da parte del Sindaco, è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento.
3. Il regolamento disciplina le modalità per la prestazione e le procedure per il loro esame.

## **Art.29**

### **Diritto di accesso e di informazione**

1. I cittadini, singoli o associati, hanno il diritto di accesso agli atti e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; il segretario ne regola l'esercizio secondo le disposizioni del regolamento, il quale individua i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito.
2. La consultazione degli atti è gratuita. Il rilascio di copie è sottoposto al solo pagamento del costo.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti e le informazioni riservate, per espressa disposizione del Sindaco, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. Il Comune promuove altresì la diffusione dell'informazione sull'attività amministrativa, avvalendosi, oltre che della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, dei mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.
5. L'informazione deve essere tempestiva, esatta e completa.

## **CAPO II**

### **Difensore civico**

## **Art.30**

### **Difensore civico**

1. Il Consiglio comunale può istituire l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto; esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore ed è rieleggibile, in continuità di mandato, una sola volta.
4. All'ufficio del difensore civico deve essere eletto un cittadino, anche non elettore nel Comune, in possesso di laurea, che dia garanzia di indipendenza, probità e che sia di provata esperienza e di riconosciuta competenza giuridico - amministrativa.
5. Non può essere eletto difensore civico:
  - a) chi abbia ricoperto nell'ultimo anno incarichi pubblici elettivi o incarichi elettivi nell'ambito di partiti politici a qualsiasi livello, nonché chi sia stato candidato nelle precedenti elezioni politiche ed amministrative locali, regionali e nazionali;
  - b) chi si trova in condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale;

c) chi sia membro del Comitato regionale di controllo.

6. Il difensore civico decade per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità e può essere revocato, solo per inabilità ed inadempienze gravi, con delibera consiliare approvata da tre quarti dei consiglieri assegnati.

7. Può essere istituito un unico ufficio del difensore civico per Comuni limitrofi, su deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.

## **Art.31**

### **Funzioni, prerogative e mezzi**

1. Il difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, con piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa.

2. Il difensore civico:

a) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni, di enti ed organismi;

b) ha diritto di accesso agli uffici, può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che gli sia opposto il segreto di ufficio, salvi i casi di legge; può partecipare ai procedimenti amministrativi a tutela dei cittadini interessati;

c) può interloquire direttamente con gli amministratori e con i responsabili degli uffici e dei servizi e richiedere al Sindaco provvedimenti disciplinari a carico di questi ultimi;

d) segnala al Sindaco e agli organi competenti, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini;

e) può rendere pubblici i risultati della propria attività nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, fermo il diritto-dovere di comunicazione del risultato ai cittadini richiedenti, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone;

f) può invitare l'Amministrazione a riesaminare gli atti emanati se riscontra irregolarità e vizi procedurali;

g) presenta al Consiglio ogni anno una relazione sulla attività svolta o sulle disfunzioni rilevate, con proposte per la loro eliminazione. La relazione è discussa dal Consiglio entro 60 giorni dal deposito. Può inviare altresì al Sindaco, alla Giunta o al Consiglio, nonché al segretario relazioni su specifici casi di particolare rilievo o che richiedano tempestiva segnalazione o urgente intervento;

h) è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.

3. Al difensore civico sono assegnate risorse finanziarie, personale e strutture adeguate alle funzioni. La delibera regolamentare che disciplina l'ufficio del difensore civico può prevedere, oltre al rimborso spese, anche l'assegnazione di una indennità.



4. Il difensore civico ha sede presso il Comune, del cui personale si avvale per l'espletamento delle sue funzioni.

## **TITOLO V**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

#### **Art.32**

##### **Collaborazione tra enti**

1. Il Comune può sempre concludere accordi con ogni Amministrazione pubblica, per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
2. Il Comune collabora in modo coordinato e con interventi complementari con la Provincia, la Regione e lo Statuto; concorre in modo autonomo alla formazione dei loro piani e programmi e, per quanto di competenza, si conforma ad essi e provvede alla loro specificazione ed attuazione.
3. Il Comune collabora altresì con i Comuni contermini per la gestione più efficiente di funzioni e di servizi che si prestano a gestioni associate od unitarie.
4. Il rappresentante del Comune in enti ed organismi pubblici, diversi da quelli dipendenti, presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Sindaco, che la sottopone al Consiglio comunale unitamente al conto consuntivo.

#### **Art.33**

##### **Convenzione e consorzi**

1. Il Comune stipula convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di funzioni e servizi, che per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente richiedono una forma semplice di cooperazione fra più soggetti locali.
2. Il Comune costituisce consorzi con altri Comuni e con la Provincia per lo svolgimento di più funzioni e servizi a rilevante impegno imprenditoriale che, per essere gestiti in maniera più economica ed efficiente, richiedono una struttura tecnicamente adeguata di cooperazione tra più soggetti locali.

#### **Art.34**

##### **Accordi di programma e conferenze di servizi**

1. Il Sindaco, previa deliberazione dell'organo competente, promuove accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi d'intervento di prevalente competenza comunale che richiedono, per la loro realizzazione, un'azione integrata e coordinata di diversi livelli di governo o di soggetti pubblici.

2. Quando in un procedimento amministrativo il Comune ritenga opportuno un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, o debba acquisire nulla osta o assensi di altre Amministrazioni pubbliche, il Sindaco o il segretario, delegato dallo stesso, può indire una conferenza di servizi di tutte le Amministrazioni interessate per concordare le determinazioni necessarie.

## **TITOLO VI**

### **ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA**

#### **Art.35**

##### **Finanza e bilancio**

1. Il Comune delibera il bilancio preventivo entro il 31 ottobre e quello consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il pareggio economico e finanziario del bilancio va perseguito annualmente con una rigorosa amministrazione e con il concorso dei cittadini, in proporzione alla loro condizione di reddito e alla loro qualità di utenti dei beni e dei servizi comunali.

3. L'autonomia finanziaria è fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite e sull'autonomia impositiva prevista dalla legge.

4. La gestione del patrimonio e del demanio comunale deve ispirarsi ai principi di conservazione, valorizzazione ed utilità pubblica.

5. I trasferimenti erariali devono principalmente esser utilizzati per garantire i servizi indispensabili, a partire dall'assistenza ai cittadini del Comune indigenti e bisognosi.

6. Il Comune, nei servizi di propria competenza, delibera tariffe, contributi e corrispettivi, anche non in modo generalizzato a carico degli utenti, al fine di garantire l'equilibrio fra i costi e i ricavi dei servizi singoli e collettivi.

7. L'economista ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, nonché tutti coloro che siano incaricati della gestione dei beni del Comune, debbono render conto della loro gestione al termine dell'esercizio o alla cessazione del loro incarico.

8. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione contabile e finanziaria del Comune in conformità alle leggi vigenti.

## **Art.36**

### **Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione**

1. La revisione economico-finanziaria ed il controllo di efficacia della gestione del Comune sono affidati ad un revisore eletto dal Consiglio successivamente alla deliberazione del disciplinare di incarico.
2. Il revisore deve possedere, oltre la capacità ed i titoli professionali previsti dalla legge, i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere e di membro del collegio sindacale delle società per azioni.
3. Il revisore entra nelle funzioni dopo aver sottoscritto il disciplinare di incarico nel quale sono determinati i compiti e gli onorari; decade per la perdita dei requisiti di eleggibilità; è revocato per inadempienza grave, preventivamente contestata, degli obblighi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal disciplinare.
4. Il revisore può in ogni momento riferire al Consiglio e al Sindaco ed essere dagli stessi sentito in ordine a specifici fatti di gestione; deve presentare al Consiglio la relazione annuale che accompagna il conto consuntivo e la relazione semestrale, entrambe relative all'attività svolta, all'efficienza e all'efficacia degli uffici, dei servizi, e contenenti proposte per migliorare l'organizzazione ed i risultati.
5. Il Sindaco, il difensore civico e i consiglieri possono denunciare al revisore fatti relativi alla gestione che ritengono indagabili o censurabili.
6. Il regolamento specifica i rapporti del revisore con gli organi elettivi e burocratici.

## **PARTE III**

### **REVISIONE DELLO STATUTO**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

## **Art.37**

### **Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono votate a scrutinio palese, articolo per articolo, secondo le procedure e le maggioranze previste dalla legge.
2. Nessuna proposta di modifica può essere sottoposta ad esame del Consiglio, se prima non sia stata affissa all'Albo pretorio per almeno 30 giorni e non ne sia stata data comunicazione ai cittadini anche a mezzo di manifesti murali.
3. Le proposte respinte dal Consiglio non possono essere ripresentate se non dopo due anni.

4. La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e ha efficacia dal momento di entrata in vigore del nuovo.

### **Art.38**

#### **Termine per l'adozione dei regolamenti**

1. I regolamenti di contabilità e per la disciplina dei contratti sono adottati entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto. Il regolamento del Consiglio e quello della partecipazione sono adottati entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Fino alla adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti in quanto compatibili con la legge e con lo Statuto.

### **Art.39**

#### **Pubblicità dello Statuto**

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini.

2. Ad ogni giovane del Comune viene consegnata nel corso della scuola dell'obbligo una copia dello Statuto, che viene illustrato all'interno dei programmi di insegnamento concordati con le autorità scolastiche.

### **Art.40**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto e le eventuali modifiche dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.